



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 51 Del 07-07-2021

Oggetto: Aggiornamento piano programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023. Attuazione articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020 e s.m.i. - Approvazione piano programma fabbisogno personale 2022-2024.

L'anno duemilaventuno nel giorno sette del mese di luglio alle ore 14:20, si e' riunita in videoconferenza, ai sensi del Decreto del Sindaco n.3 bis del 30.03.2020 e della Delibera di Giunta n. 25 del 1/04/2020, previo regolare invito, la Giunta con l'intervento dei Signori:

FRANCHI MICHELE	VICE SINDACO	Presente
ONESI SANDRO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

Risultano presenti n. 2 e assenti n. 0

Presiede il VICE SINDACO FRANCHI MICHELE

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Camastra Serafina

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in oggetto.

**Oggetto: Aggiornamento piano programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 relativo all' articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020 e s.m.i.
Approvazione piano programma fabbisogno personale 2022-2024.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs.vo n° 267/2000 e dal D.Lgs.vo n° 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- l'art. 91, comma 1 del sopra citato D.Lgs.vo n° 267/2000 stabilisce quanto segue: "gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

Tutto ciò premesso:

Evidenziato che le maggiori modifiche al sistema sono contenute nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6, ove si dispone: "Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente".

Dato atto che, come chiarito dal Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione del 08/05/2018, il Piano triennale del fabbisogno del personale si sviluppa in un prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo e funzionale. L'eventuale modifica è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

Dato atto quindi che l'Ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, per il sopravvenire di nuove esigenze tale da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali modifiche normative;

Sottolineato che, in base ai vincoli finanziari, il Comune di Arquata del Tronto programma il proprio fabbisogno in relazione alle cessazioni delle unità di personale e non certo alla dotazione organica teorica.

Dato atto che ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 sopra citato: "le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie".

Dato atto che:

- 1) le attività amministrative da svolgere nell'arco di tre anni e le risorse finanziarie sono indicate nel D.U.P.;
- 2) il piano è scorrevole: cioè ogni anno va aggiornato;
- 3) il piano triennale coerentemente con la definizione delle attività pluriennali si distingue in attività da rendere in modo continuativo e, dunque, da soddisfare con contratti di lavoro a tempo indeterminato e attività, invece,

connesse ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, come previsto dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001;

4) per le attività programmate è necessaria la presenza in servizio della quantità e qualità di personale che si va a programmare in quanto non sussiste alcun sovrannumero (articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001).

Ricordato che, il comma 3 dell'articolo 6 novellato del D.Lgs n.165/2001 dispone: "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente".

Evidenziato che:

- sono state valutate le eccedenze del personale e la rideterminazione della dotazione organica e non sono presenti eccedenze rispetto alla dotazione organica;
- con proprio atto n. 92 del 11/11/2020 la Giunta Comunale ha disposto l'Adozione "Piano Azioni Positive" a favore delle pari opportunità – Periodo 2020/2022, ai sensi del D.Lgs. n.198/2006.
- questo Ente rispetta gli obblighi previsti dall'art 27 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 in materia di certificazione del credito;

Richiamate:

- la Delibera di Giunta n. 100 del 27/7/2018 con cui si è proceduto ad approvare il piano programma fabbisogno personale 2019/2021 successivamente integrato con Delibera di Giunta n. 60/2019 in relazione ad una cessazione derivante dal collocamento a riposo per la cosiddetta quota 100;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 02.09.2019 con la quale si è proceduto a modificare il piano programma fabbisogno personale 2019-2021 e ad approvare il piano programma fabbisogno 2020-2022 prevedendo tra l'altro anche l'approvazione del piano fabbisogno del personale assunto a tempo determinato;

Evidenziato che c'è stata una cessazione nel 2019 e che la procedura concorsuale, non è ancora stata espletata;

Richiamato inoltre l'art 3 comma 4 della Legge 56 del 19 giugno 2019 ai sensi del quale al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego per il triennio 2020-2021 le amministrazioni possono procedere all'avvio delle procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (mobilità volontaria);

Richiamate altresì:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 93 dell'11.11.2020 con la quale è stato Approvato il piano programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023. Attuazione articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020;
- la Delibera di Giunta n. 9 del 01/02/2021 con la quale è stata approvata la "Modifica piano programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023. Attuazione articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020.";
- la Delibera di Giunta n. 25 del 15/03/2021 avente ad oggetto "Integrazione e modifica piano programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023. Attuazione articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020 e s.m.i."

Sottolineato che la nuova disciplina prevista dall'art 33 comma 2 del D.L. 34/2019; abbandona la determinazione della possibilità di spesa per assunzioni a tempo indeterminato fondata sul costo delle cessazioni dell'anno precedente per abbracciare invece la sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti;

Sottolineato che la tabella 1 del DM indica i valori di soglia di virtuosità per fascia demografica;

Dato atto che il valore della soglia per la fascia per il Comune di Arquata del Tronto da 1.000 a 1.999 abitanti è 28,60%,

Considerato che a seguito del calcolo delle spese di personale effettuato a rendiconto 2020 (ultimo approvato) ai fini del DM è emersa la seguente percentuale: 23.01%;

Evidenziato che il Comune di Arquata del Tronto ha anche in atto la possibile stabilizzazione del personale assunto per l'emergenza sismica 2016;

Visto il quadro normativo in materia – per quanto riguarda i Comuni del cratere del sisma 2016 - è stato profondamente innovato dall'approvazione dell'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 che ha disposto:

- ✓ comma 3 che “al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal ((1° novembre 2020)), le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, ((del sisma del 2012)) e del sisma del 2016, ((nonche' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229,)) in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;
- ✓ 3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo i cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto e' effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
- ✓ 3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Vista la legge di bilancio n. 178/2020, che all' articolo 1 comma 951 lettera c) cita: “sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra

gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017.”

VISTO l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita “1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. . Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità”;

Dato atto che alla data attuale risultano in servizio a tempo indeterminato le unità di cui all'allegato B;

Dato atto che non sono previste cessazioni nell'arco del triennio 2022/2024 e non sussiste sovrannumero;

Dato atto che in attuazione all'articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020 e s.m.i.” è necessario procedere alla modifica del piano del fabbisogno da ultimo modificato e integrato con Delibera di Giunta n. 25/2021, relativamente al personale da stabilizzare entro il 31/12/2021 in quanto alcune unità originariamente previste non sono più in servizio presso questa Amministrazione (Allegato C);

Dato atto che il programma triennale del fabbisogno di personale anni 2022-2024 è composto da due allegati:

- Programma triennale del fabbisogno relativo al personale dell'Ente a seguito del pensionamento di un'unità, per gli anni 2022/2024, fatte salve le disposizioni pro-tempore vigenti che potrebbero incidere sulla programmazione de qua (All. D);
- Il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2023-2024, ai sensi dell'art. 57, comma 3 e 3 bis del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, con la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli Enti Locali dei crateri dei sismi del 2002, 2009, 2012 e 2016, come da schema allegato (allegato E);

Evidenziato che qualora non si perfezioni la stabilizzazione di coloro che hanno già maturato il requisito entro il 31/12/2021, gli stessi verranno automaticamente inseriti nel piano stabilizzazione dell'anno 2022;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 4072/25.06.2010 ai sensi della quale l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze.

Acquisito, altresì, il parere dell'organo di revisione Verbale n. 23 del 6 luglio 2021;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere di conformità dell'azione amministrativa reso dal Segretario Generale.

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

PROPONE

- Di dare atto che il calcolo delle spese di personale effettuate a rendiconto 2020 è pari al 23,01 (Allegato A);
- Di dare atto che alla data attuale risultano in servizio a tempo indeterminato le unità di cui all'allegato B;
- Di dare atto che non sono previste cessazioni nell'arco del triennio 2022-2024 e non sussiste sovrannumero;
- Di approvare, a seguito di cessazione di alcune unità, la modifica del piano di stabilizzazione, in attuazione articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020 e s.m.i, da ultimo modificato e integrato con Delibera di Giunta n. 25/2021, relativamente al personale da stabilizzare entro il 31/12/2021 (Allegato C);
- Di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale anni 2022-2024 composto da due allegati:
 - Programma triennale del fabbisogno relativo al personale dell'Ente a seguito del pensionamento di un'unità, per gli anni 2022/2024, fatte salve le disposizioni pro-tempore vigenti che potrebbero incidere sulla programmazione de qua (Allegato D);
 - Il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2023-2024, ai sensi dell'art. 57, comma 3 e 3 bis del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, con la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli Enti Locali dei crateri dei sismi del 2002, 2009, 2012 e 2016, come da schema allegato (allegato E);
- Di dare atto che le assunzioni a tempo indeterminato dovranno essere attuate tenendo conto della normativa vigente in materia ivi compresi, per esigenze di celerità nelle assunzioni, il ricorso alla mobilità ed all'attingimento da graduatorie di altri enti nonché, laddove ricorrano i requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, tramite stabilizzazione;

- Di stabilire che l'assunzione del personale da stabilizzare sarà effettuata nei limiti del finanziamento effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della succitata legge a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro;
- Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano ci si riserva di presentare un nuovo piano dei fabbisogni di personale ridefinendo il nuovo quadro assunzionale in base alle effettive disponibilità finanziarie;
- Di dare atto che qualora non si perfezioni la stabilizzazione di coloro che hanno già maturato il requisito entro il 31/12/2021, gli stessi verranno automaticamente inseriti nel piano assunzionale dell'anno 2022;
- Di riservarsi la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali nonché in relazione all'incremento delle possibilità di spesa con le quote delle economie originarie dalle cessazioni di personale.
- Di dare atto che il presente provvedimento verrà comunicato alle Organizzazioni Sindacali;
- Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell'Ente.
- Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024 alla Ragioneria generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell' art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste dalla Circolare RGS n. 18/2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di delibera del Responsabile del servizio finanziario avente ad oggetto: “Aggiornamento piano programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 relativo all’ articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020 e s.m.i. Approvazione piano programma fabbisogno personale 2022-2024.”

Visto il parere del Revisore dei Conti n. 23 del 6 luglio 2021;

Visto il parere del Responsabile del servizio interessato, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, nonché il visto di conformità dell’azione amministrativa del Segretario Comunale;

Con voti unanimi favorevoli resi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di dare atto che il calcolo delle spese di personale effettuate a rendiconto 2020 è pari al 23,01 (Allegato A);
- Di dare atto che alla data attuale risultano in servizio a tempo indeterminato le unità di cui all’allegato B;
- Di dare atto che non sono previste cessazioni nell’arco del triennio 2022-2024 e non sussiste sovrannumero;
- Di approvare, a seguito di cessazione di alcune unità la modifica del piano di stabilizzazione in attuazione articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020 e s.m.i, da ultimo modificato e integrato con Delibera di Giunta n. 25/2021, relativamente al personale da stabilizzare entro il 31/12/2021 (Allegato C);

- Di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale anni 2022-2024 composto da due allegati:
 - Programma triennale del fabbisogno relativo al personale dell'Ente a seguito del pensionamento di un'unità, per gli anni 2022/2024, fatte salve le disposizioni pro-tempore vigenti che potrebbero incidere sulla programmazione de qua (All. D);
 - Il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2023-2024, ai sensi dell'art. 57, comma 3 e 3 bis del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, con la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli Enti Locali dei crateri dei sismi del 2002, 2009, 2012 e 2016, come da schema allegato (allegato E);
- Di dare atto che le assunzioni a tempo indeterminato dovranno essere attuate tenendo conto della normativa vigente in materia ivi compresi, per esigenze di celerità nelle assunzioni, il ricorso alla mobilità ed all'attingimento da graduatorie di altri enti nonché, laddove ricorrano i requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, tramite stabilizzazione;
- Di stabilire che l'assunzione del personale da stabilizzare sarà effettuata nei limiti del finanziamento effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della succitata legge a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro;
- Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano ci si riserva di presentare un nuovo piano dei fabbisogni di personale ridefinendo il nuovo quadro assunzionale in base alle effettive disponibilità finanziarie;
- Di dato atto che qualora non si perfezioni la stabilizzazione di coloro che hanno già maturato il requisito entro il 31/12/2021, gli stessi verranno automaticamente inseriti nel piano assunzionale dell'anno 2022;
- Di riservarsi la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionale nonché in relazione all'incremento delle possibilità di spesa con le quote delle economie originate dalle cessazioni di personale.
- Di dare atto che il presente provvedimento verrà comunicato alle Organizzazioni Sindacali;
- Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell'Ente.
- Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024 alla Ragioneria generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell' art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste dalla Circolare RGS n. 18/2018.

Con separata ed apposita votazione, stante l'urgenza di procedere all'approvazione della presente,

DELIBERA

La presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs. 267/2000.

**Oggetto: Aggiornamento piano programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 relativo all' articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020 e s.m.i.
Approvazione piano programma fabbisogno personale 2022-2024.**

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs.18/08/2000 n.267:

Arquata del Tronto, 07/07/2021

Parere di regolarità tecnica e contabile: favorevole
Il Responsabile del settore finanziario
Dott.ssa Albertini Stefania

Arquata del Tronto, 07/07/2021

Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serafina Camastra

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
FRANCHI MICHELE

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Camastra Serafina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 14-07-2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- E' stata comunicata con lettera n. 7283 in data 14-07-2021 ai Signori Capigruppo consiliari:
- E' stata comunicata al Signor Prefetto con lettera n. del ai sensi dell'Art.135 c.2, D.Lgs n. 267/2000.
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Arquata del Tronto, li, 14-07-2021

L'INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Petrucci Martina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' immediatamente esecutiva il giorno
- E' divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.
- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 14-07-2021 al 29-07-2021

E' copia conforme all'originale.

Arquata del Tronto, li, 14-07-2021

L' INCARICATO DELL'ESECUTIVITA'
F.to Petrucci Martina

NOTE